

LAVORO

MOL



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 7688/09 R.G.  
N° 1102 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA  
IL 23.2.10

Il Giudice dr.ssa Maria Rosaria Cuomo all'udienza del 23.2.2010 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 7688/2009 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

**TRA**

**Kawasjiri Atsuko**, elettivamente domiciliata in Milano, viale Bianca Maria n. 17, presso lo studio dell' avv. Elisabetta Zaccaria, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

**E**

**F.B. SERVIZI srl**, in persona del legale rapp.te p.t.

Convenuto-contumace

**Svolgimento del Processo**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente esponeva quanto segue: aveva prestato servizio in favore della convenuta in forza di un contratto a termine relativo al periodo 24.9.2008-31.12.2008, come operaia, liv 2 CCNL Imprese di Pulizia/Multiservizi, part-time per 15 ore settimanali; con lettera del 6.5.2009 chiedeva la convocazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.;

Tanto premesso, la ricorrente adiva il giudice del lavoro per sentir accertare e dichiarare la nullità del termine apposto al contratto e quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 24.9.2008, con condanna della società alla reintegra in servizio della ricorrente ex art. 18 L.300/70, ed al pagamento delle retribuzioni maturate fin dall'1.1.2009.

R

Nonostante la regolarità della notifica del ricorso la società convenuta non si costituiva per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 23.2.2010, sentita la ricorrente, sulle conclusioni del procuratore della stessa la causa veniva decisa come da dispositivo.

### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dai documenti in atti, e precisamente la lettera di assunzione, le buste paga, risulta che effettivamente la ricorrente è stata assunta con contratto a termine e part-time per 15 ore settimanali, per il periodo dal 24.9.2008 al 31.12.2008, come operaia, 2° livello del CCNL Imprese di Pulizia, nonché che il rapporto è cessato alla scadenza del termine per volontà della datrice di lavoro che non ha più richiamato la ricorrente.

La motivazione del termine è la seguente "esigenze di carattere organizzativo -punte di intensa attività".

La normativa che disciplina il contratto a termine è il D.Lgs 6 settembre 2001 n. 368 che all'art. 1 stabilisce "1. *E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1*".

Tale norma dispone, quindi, che le ragioni oggettive che consentono l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato devono essere specificamente individuate nel contratto in maniera che sia accertabile il nesso di causa tra le suddette ragioni e la temporaneità dell'assunzione del lavoratore. Ciò perchè la finalità della norma è quella di evitare abusi nell'uso del contratto a tempo determinato che costituisce una tipologia negoziale eccezionale. L'obbligo quindi di indicazione delle ragioni che giustificano l'assunzione a termine, così come imposto dalla legge, è finalizzato proprio a consentire il successivo controllo giudiziale in ordine all'esistenza delle ragioni indicate e del nesso di causa tra queste e l'apposizione del termine.

Alla luce di quanto sopra, la causale riportata nel contratto è invalida per vizio di forma, essendo carente l'indicazione delle ragioni giustificatrici della limitazione della durata del rapporto.

Se infatti le ragioni oggettive che giustificano l'apposizione del termine devono essere specificamente individuate nel contratto per consentire la verifica del nesso di causa tra le stesse e la temporaneità dell'assunzione, tale obbligo di specificità non può ritenersi assolto con la mera enunciazione tautologica della ragione giustificativa ma è necessaria la descrizione delle ragioni concrete che legittimano la temporaneità della prestazione di lavoro.

Nel caso in esame il contratto contiene una mera e tautologica enunciazione della ragione del termine, priva di qualsiasi concretezza e specificità necessarie per consentire in concreto il controllo giudiziale.

Inoltre, la società, rimanendo contumace, ha rinunciato ad ogni difesa ed all'onere probatorio sul punto.

La mancata specificazione della ragione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva determina l'invalidità del termine e la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Infatti, il difetto di forma ad substantiam rende priva di effetto l'apposizione del termine, con caducazione della relativa clausola, a norma dell'art. 1, comma 2 del D. a Lgs 368/2001. A tale caducazione consegue la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato sin dall'Atto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato consegue l'obbligo della società convenuta di riammettere la ricorrente in servizio in quanto l'estromissione dall'azienda non è giustificata né lo potrebbe essere con riferimento alla scadenza del termine che è *tanquam non esset* ed il rapporto, quindi, continua con le contrattuali reciproche obbligazioni sin dall'originaria stipulazione, e dunque nel caso in esame sin dal 24.9.2008.

Non è applicabile invece l'art. 18 L. n. 300 del 1970 invocato dalla ricorrente, in ragione della specialità della disciplina della l. n. 230 del 1962 e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine come azione di nullità parziale del contratto e non come impugnazione del licenziamento (Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2002, n. 14381).

Non spetta neppure la retribuzione, finché il lavoratore non abbia provveduto ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di *mora accipiendi* del datore di lavoro.

In base allo stesso principio si deve escludere anche il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo a detta scadenza (Cass. 27 giugno 1996 n. 5930, 27 febbraio 1998 n. 2192, 26 maggio 2001 n. 7186, 17 ottobre 2001 n. 12697 cit.). Questo enunciato si collega alla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, da cui deriva che al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di *mora credendi* nei confronti del dipendente (cfr. in questo senso, con riferimento a diversa fattispecie, Cass. Sez. Un. 27 luglio 1999 n. 508).

Consegue che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione globale di fatto che avrebbe percepito a decorrere dalla offerta di prestazione di lavoro, ovvero dal 7.5.2009 (cfr. doc. 4 notifica tentativo di conciliazione recante la firma della lavoratrice), con la quale si è determinata una situazione di *mora accipiendi* della società datrice di lavoro.

Va, infine, condannata la convenuta, in ragione della soccombenza, alla rifusione alla parte ricorrente delle spese di lite nella misura di € 1.500,00, oltre accessori.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice del lavoro sulla domanda proposta, con ricorso depositato da Kawasjiri Atsuko nei confronti di F.B. Servizi srl, in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:

dichiara l'illegittimità del contratto a termine stipulato tra le parti; dichiara che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 24.9.2008; condanna la convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro ed a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni globali di fatto medio tempore maturate dal 7.5.2009 fino alla riammissione, oltre rivalutazione ed interessi di legge.

Condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessive € 1.500,00, oltre accessori.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 23 febbraio 2010.

Il Giudice

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano  
Dr.ssa Maria Rosaria Cuomo

OGGI 11 MAR. 2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
D.ssa Francesca Grillo